

- (8) Il quadro tecnico per il trattamento delle monete false in euro, approvato dal Consiglio il 28 febbraio 2000, fa riferimento alla raccolta sistematica da parte della BCE di informazioni tecniche relative alla contraffazione dell'euro, l'istituzione — a livello europeo — di un Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) per l'analisi tecnica e la classificazione delle monete metalliche false denominate in euro e, a livello nazionale, dei Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC).
- (9) L'istituzione del CTSE è prevista a titolo temporaneo quale entità amministrativa separata ed indipendente nell'ambito della Zecca di Parigi, sulla base di uno scambio di lettere in data 28 febbraio e 9 giugno 2000 tra il Presidente del Consiglio e il Ministro delle finanze francese. I compiti di tale Centro devono essere definiti dal presente regolamento. Al momento opportuno il Consiglio deciderà in merito al futuro status e alla sede permanente del CTSE.
- (10) Occorre prevedere che le banconote false denominate in euro siano trasmesse per identificazione ai centri nazionali di analisi — CNA. Le monete metalliche false devono essere trasmesse ai CNAC.
- (11) È necessario prevedere che gli enti creditizi, nonché gli altri istituti che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete a titolo professionale, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote e di monete, quali i cambiavalute, siano obbligati a ritirare dalla circolazione e trasmettere alle autorità nazionali competenti le banconote e le monete in euro riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false. Inoltre risulta necessario prevedere che gli Stati membri prendano disposizioni al fine di infliggere sanzioni che ritengono appropriate in caso di mancata osservanza dei rispettivi obblighi da parte degli enti summenzionati.
- (12) Occorre organizzare una cooperazione stretta e regolare tra le autorità nazionali competenti, la Commissione e la BCE per assicurare una protezione effettiva ed omogenea dell'euro, in particolare per quanto concerne gli scambi d'informazione ad eccezione dei dati a carattere personale, la cooperazione e la mutua assistenza tra le autorità comunitarie e nazionali, il sostegno scientifico e la formazione professionale. A tal fine la Commissione, lasciando impregiudicato il ruolo affidato alla BCE in materia di protezione dell'euro dalla falsificazione, proseguirà regolarmente, in seno ad un Comitato consultivo competente, le consultazioni con i principali operatori della lotta alla falsificazione dell'euro (in particolare la BCE, il CTSE, Europol e Interpol) per migliorare le condizioni della protezione globale dell'euro sulla base di iniziative legislative dirette a rafforzare la prevenzione e la lotta alla falsificazione.
- (13) Per garantire uno scambio di dati aggiornati, completi e comparabili, occorre prevedere la centralizzazione a livello nazionale delle informazioni strategiche ed operative, così come degli obblighi di comunicazione dei dati. A tal fine, occorre far sì che gli Stati membri adottino le misure necessarie per consentire agli Uffici centrali di svolgere le rispettive missioni conformemente alla convenzione di Ginevra al fine di assicurare lo scambio d'informazioni tra tali Uffici e le unità nazionali dell'Europol.
- (14) La complementarità delle missioni dei vari partner comunitari, con la collaborazione che l'Europol è in grado di offrire conformemente alla summenzionata decisione del Consiglio del 29 aprile 1999, deve consentire di riunire l'insieme degli strumenti indispensabili per salvaguardare l'euro dalle conseguenze nefaste delle attività illecite di falsificazione. L'Europol esercita le sue funzioni fatte salve le competenze della Comunità europea. È compito dell'Europol e della Comunità europea, nel rigoroso rispetto delle rispettive competenze, stabilire le forme di cooperazione che consentano loro di esercitare le rispettive funzioni il più efficacemente possibile. Occorre, a tal fine, privilegiare l'organizzazione di una cooperazione stretta e regolare, fondata su accordi appropriati che dovranno essere conclusi tra l'Europol e la BCE da un lato, e tra l'Europol e la Commissione, dall'altro, conformemente alle disposizioni pertinenti contenute nella convenzione Europol.
- (15) Occorre, per quanto riguarda l'utilizzo dell'euro nei paesi terzi come valuta per transazioni internazionali, prevedere una cooperazione strutturata che coinvolga tutti gli operatori competenti per i casi di falsificazione nei paesi terzi.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento non pregiudicano la competenza degli Stati membri nell'applicazione del diritto penale nazionale ai fini della protezione dell'euro dalla falsificazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

SCOPO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Scopo

1. Scopo del presente regolamento è stabilire talune misure necessarie per la circolazione delle banconote e monete in euro a condizioni tali da garantirne la protezione contro le attività di falsificazione.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per «falsificazione» s'intendono le seguenti attività:
 - a) tutti i fatti fraudolenti consistenti nella fabbricazione o alterazione di banconote o di monete in euro, indipendentemente dal mezzo impiegato;
 - b) l'immissione in circolazione fraudolenta di banconote false o di monete false in euro;
 - c) il fatto fraudolento di importare, esportare, trasportare, ricevere o procurarsi banconote false o monete false in euro, per metterle in circolazione ed essendo a conoscenza che sono false;